

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 29 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 29 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 137 ricoverati positivi e 274 negativizzati, per un totale di 411 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a solo 7 ricoveri in terapia intensiva, in numero di 20 il 17 maggio 2020, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 1849, pari a 8601 unità il 30 aprile 2020 e 1834 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali *"nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"* ed infine permette, al comma 16, alla Regione, *"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute"* di *"introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2"*;

Visto il DPCM 17 maggio 2020, che ha consentito lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

Viste le proprie ordinanze n. 48 del 17 maggio 2020 e n. 50 del 23 maggio 2020, con le quali sono stati disciplinati gli spostamenti personali e consentite determinate attività economiche e sociali nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio, nonché aggiornate le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 maggio 2020;

Viste le linee guida per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0/17, con i relativi allegati, costituiti da schema di dichiarazione di impegno al rispetto delle linee guida e da schema di patto di responsabilità reciproca, elaborate dalla Direzione

Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto;

Viste le linee guida sulla gestione delle strutture residenziali sociosanitarie, trasmesse dal direttore sanitario f.f. di Azienda Zero in data 28 maggio 2020;

Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all'art. 1, comma 14, d.l. 33/20;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 28 maggio 2020 e relativo alla settimana 18-24 Maggio 2020, aggiornato al 26 maggio 2020 e con valutazioni aggiornate al 28 maggio 2020, indica, per quanto riguarda la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa-livello 2;

Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell'art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A. SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

- a. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- b. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.
- c. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
- d. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
- e. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

B. ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

- a. Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1):
 1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l'attività di catering);
 2. stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
 3. strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
 4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
 5. commercio al dettaglio;
 6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell'usato);
 7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e

di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);

8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
9. palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
10. manutenzione del verde;
11. musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
12. strutture turistico-ricettive all'aria aperta;
13. rifugi alpini;
14. attività fisica all'aperto;
15. noleggio veicoli e altre attrezzature;
16. informatori scientifici del farmaco;
17. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
18. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età - per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
19. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
20. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi);
21. strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
22. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

b. In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

c. Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

d. Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato;

e. Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

f. In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;

g. A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;

h. Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all'allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.

C. EFFICACIA TEMPORALE

1. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera B), la presente ordinanza ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020;

2. La presente ordinanza sostituisce le precedenti in vigore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

1. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
2. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
4. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **16.10.2020** Protocollo N° **21612** / 7900050000 | Class: C. 101Prat. / Fasc. 1 / Allegati N° 1

Oggetto: *Spostamenti tra regioni - chiarimenti sull' ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.*

*Ai Signori Prefetti
delle Province del Veneto*

*Ai Sig. ri Presidenti
delle Province del Veneto
e al Sindaco della
Città Metropolitana di Venezia*

L'ordinanza n. 55 del 29.5.2020 ha riprodotto la disposizione inserita nell'ordinanza n. 50 del 17 maggio 2020, per la quale, alle condizioni ivi specificate, è possibile il trasferimento personale tra province confinanti anche con superamento dei confini regionali ma solo per visita a congiunti. L'ordinanza n. 55 ha effetto fino al 14 giugno 2020.

Attualmente, gli spostamenti tra residenti in province confinanti anche in regione diversa sono concretamente ammessi, a seguito del perfezionamento dei presupposti definiti dall'ordinanza n. 50, tra le province di Trento, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Pordenone, Udine. La riproduzione della disposizione in questione nel contesto dell'ordinanza n. 55 è stata resa necessaria dal fatto che l'ordinanza medesima fissa la data di decorrenza della sua efficacia a partire dal 1° giugno 2020, data nella quale, in base alla normativa di legge statale (v. art. 1, comma 2, d.l. 33/20) sarebbe stato ancora vigente il divieto generale di spostamento tra regioni, operante fino al 2 giugno, a meno di DPCM che prolunghino il divieto. Inoltre, non era noto, al momento dell'adozione dell'ordinanza n. 55, l'orientamento del Governo sull'adozione di restrizioni mediante DPCM, relative allo spostamento interregionale. Si è trattato quindi di dare continuità ad una possibilità non ammessa attualmente dalla normativa statale, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 1, comma 16, d.l. 33/20.

Ne consegue che, nel caso in cui non venga adottato, con effetto a partire dal 3 giugno 2020, un DPCM che, in applicazione dell'art. 1, comma 3, d.l. 33/20, disponga limitazioni allo spostamento tra regioni e in particolare tra il Veneto e Regioni confinanti, la disposizione dell'ordinanza sopra richiamata, nella parte in cui ammette gli spostamenti solo tra province confinanti e per visite a congiunti, decade automaticamente, a fronte del fatto che tali restrizioni possono essere disposte, dal 3 giugno 2020, solo da un DPCM, ed opererà dalla suddetta data del 3. Giugno 2020, anche tra le province confinanti sopra specificate la piena libertà di spostamento per qualsiasi motivo.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

*L'Assessore All'Ambiente e
Protezione Civile
Ing. Gaetano Bottacin*

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 - Fax 041 2794712

protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 del 04 giugno 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 97 ricoverati positivi al campione e 268 negativizzati, per un totale di 365 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 24 ricoverati in terapia intensiva tra positivi e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 1319 (8601 unità il 30 aprile 2020) e 1225 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali *"nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"* e permette, al comma 16, alla Regione, *"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute"* di *"introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2"*;

Visto l'art. 1, lett. c) del DPCM 17 maggio 2020, che stabilisce che *"a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"*;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020;

Rilevato che la propria ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento, a partire dal 1° giugno 2020, nell'esercizio della facoltà prevista dalle citate disposizioni dell'art. 1, comma 16, d.l. 33/20 e dell'art. 1, lett. c), DPCM 17 maggio 2020, dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato n. 2 della medesima

ordinanza, conformi alle menzionate linee guida approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 25 maggio 2020, limitatamente ai bambini a partire da 3 anni di età;

Rilevato che le medesime linee di indirizzo di cui all'allegato 2 della predetta ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 dettano disposizioni per lo svolgimento dei servizi per l'infanzia anche relativamente alla fascia di età compresa tra 0 e 3 anni e che pure tali disposizioni sono conformi alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020;

Rilevato che le linee guida contenute nel citato allegato 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 sono pienamente conformi ai principi fissati nel protocollo n. 8 allegato al DPCM 17 maggio 2020 e che sussistano le condizioni di compatibilità dello svolgimento dei servizi per l'infanzia relativamente a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni con l'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, quale desumibile dai dati forniti da Azienda Zero e riportati sopra;

Ritenuto, per le diffuse esigenze famigliari anche derivanti dalla sempre più ampia ripresa dell'attività lavorativa, di consentire a partire dall'8 giugno 2020 lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per la fascia d'età compresa tra 0 e 3 anni in conformità alle linee di indirizzo di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

Ribadito che, in piena aderenza al disposto delle richiamate disposizioni dell'art. 1, comma 16, d.l. 33/20 e dell'art. 1, lett. c), DPCM 17 maggio 2020, le linee guida approvate dalle singole Regioni in conformità ai principi dettati dai protocolli allegati al DPCM, come quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sostituiscono integralmente le linee guida contenute nei protocolli allegati al DPCM predetto e che pertanto non è richiesta una preventiva approvazione del Comune;

Rilevato che gli informatori scientifici hanno segnalato difficoltà di accesso alle strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Veneto in conseguenza delle restrizioni disposte dalle competenti direzioni a fini di prevenzione del contagio da covid-19;

Ritenuto di consentire, per il rilevante interesse pubblico rivestito dallo svolgimento dell'attività di informazione scientifica e nel rispetto delle misure personali di prevenzione del contagio, l'accesso alle suddette strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Veneto anche in deroga alle disposizioni stabilite dalle direzioni competenti in relazione alle singole strutture sanitarie;

Ritenuto di disciplinare, in considerazione del rischio di contagio connesso al numero di frequentatori, l'utilizzo delle piscine di proprietà condominiali negli edifici di maggiore dimensione, da identificarsi con quelli per i quali è previsto l'obbligo della nomina di un amministratore condominiale, costituiti da almeno 9 unità abitative;

Ritenuto di chiarire che le sale giochi per bambini e ragazzi possono operare nel rispetto delle linee guida per aree attrezzate per bambini di cui all'allegato 1) dell'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 28 maggio 2020 e relativo alla settimana 18-24 Maggio 2020, aggiornato al 26 maggio 2020 e con valutazioni aggiornate al 28 maggio 2020, indica, per quanto riguarda la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa-livello 2;

Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell'art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Servizi per l'infanzia 0/3 anni

Dall'8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

2. Informatori scientifici

Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e negli orari d'ufficio, l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;

3. Sale giochi per bambini e adolescenti

E' consentita l'attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

4. Piscine condominiali

L'utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell'apposita scheda dell'allegato 1) dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

5. Servizi semiresidenziali per minori

E' consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti;

6. Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dall'8 giugno 2020 al 27 giugno 2020;

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

Si riconferma che gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale;

DISPOSIZIONI FINALI

7. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";

8. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9. È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;

10. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia